C12184 - IRIDEOS/CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
Provvedimento n. 27414

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 novembre 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Irideos S.p.A., pervenuta in data 9 agosto 2018;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alla società Irideos. S.p.A. in data 6 settembre 2018;

VISTA la risposta della società Irideos. S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 26 settembre 2018;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 7 novembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Irideos S.p.A. (nel seguito anche "*Irideos*") è una società attiva nel campo dei servizi delle infrastrutture informatiche ed è soggetta al controllo esclusivo di F2i S.G.R. S.p.A. (nel seguito "*F2i*") una società di gestione del risparmio, attiva nella gestione di due fondi di investimento mobiliari (F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture; F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture), specializzati nel settore delle infrastrutture. Nel 2017 il fatturato consolidato del Gruppo F2i è stato pari a *[1-2*][1] miliardi a livello mondiale, di cui *[1-2]* miliardi in Italia.

2. Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. (nel seguito anche "*Clouditalia*") è un operatore di telecomunicazioni e *cloud computing* che, oltre a possedere e gestire un'infrastruttura di rete in fibra ottica sul territorio nazionale, offre servizi di telefonia fissa e mobile, connettività dati a banda larga e ultra larga in rame e fibra ottica, wireless, mobile e satellitare, nonché servizi di *cloud computing* prevalentemente orientati al B2B. Clouditalia è partecipata al 100% da Minacom S.A., società di diritto lussemburghese. Clouditalia detiene una partecipazione di controllo della società Acamtel S.r.l., che offre servizi di telecomunicazione e *cloud*, e una partecipazione del 100% di Noitel Italia S.r.l., operatore con licenza MVNO specializzato nella vendita di servizi satellitari. Il fatturato totale realizzato da Clouditalia nell'anno 2017 è stato pari a *[100-495]* milioni a livello mondiale, di cui *[30-100]* milioni in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. da parte di F2i – in nome, per conto e nell'interesse del Secondo Fondo – per il tramite di Irideos S.p.A.. All'esito dell'operazione F2i verrà, pertanto, a detenere il controllo esclusivo in via indiretta di Clouditalia e delle sue società controllate Acamtel S.r.l. e Noitel Italia S.r.l., società che operano nel medesimo settore delle telecomunicazioni.
4. Con l'acquisizione di Clouditalia, Irideos intende ottenere il controllo di un importante *player* nel campo dei mercati delle telecomunicazioni e dei servizi di *Information Technology (ICT),* proseguendo il percorso di crescita nel settore iniziato nel luglio 2017 con l'acquisizione di Infracom e proseguito con le successive aggregazioni di MC-link, KPNQwest ed Enter. L'acquisizione di Clouditalia, con i suoi 15.000 Km di rete in fibra ottica, consentirebbe a Irideos di offrire i propri servizi con una copertura più diffusa sul territorio nazionale.
5. La parte notificante argomenta che attraverso l'incremento della propria rete, Irideos avrebbe i seguenti vantaggi: *[omissis].*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. In considerazione delle attività svolte dalle società partecipanti alla concentrazione e delle quote di mercato detenute dalle stesse, i settori interessati dall'Operazione sono il settore dei servizi di *Information & Communication Technology* (ICT) e il settore delle telecomunicazioni.

I mercati dei servizi di data center e di cloud computing

8. I servizi di ICT comprendono un insieme ampio di attività economiche, contraddistinto da un rilevante processo di evoluzione tecnologica, in ragione del quale la struttura dei costi, le barriere all'ingresso e le preferenze di consumatori e clienti tendono a modificarsi con relativa frequenza. Nel caso di specie, sia Irideos che Clouditalia, nell'ambito dei servizi di ICT, offrono principalmente servizi di *data center* e di *cloud computing.*

9. Sotto il profilo della qualificazione del prodotto, il grado di differenziazione del contenuto delle offerte degli operatori ICT risulta rilevante, posto che la domanda richiede soluzioni specifiche adatte alle peculiari esigenze avvertite nei differenti mercati. In forza di tali considerazioni, anche nel solco di quanto deciso dalla Commissione europea in numerosi precedenti riguardanti i medesimi mercati[2], con riferimento ai servizi di *data center* e di *cloud computing* si ritiene di poter lasciare aperta la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico, in quanto anche prendendo in considerazione l'ambito merceologico più ristretto (servizi di co-locazione forniti dai *data center*), l'Operazione, in ragione delle quote detenute dalle Parti, non appare idonea a produrre effetti di rilievo.

10. Dal punto di vista geografico, i servizi di *data center* e di *cloud computing* presentano talune caratteristiche economiche che depongono per una definizione su base locale del mercato rilevante, in un intorno dell'area metropolitana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati. Da uno studio di mercato condotto dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di valutazione dell'operazione di concentrazione M6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, è risultato che i clienti finali, di norma, si approvvigionano di servizi ICT all'interno di un territorio compreso in un raggio non superiore ai 50 chilometri dal centro dell'area urbana di riferimento[3].

11. La prossimità dell'azienda utente con il sito di elaborazione dati ospitante rappresenta un fattore di scelta nella decisione di approvvigionamento di servizi di *data center*. I clienti degli operatori ICT richiedono un livello di latenza del segnale che non superi determinate soglie[4] e la possibilità di raggiungere il centro di elaborazione dati in un tempo breve, al fine di compiere delle attività in loco sulle apparecchiature informatiche ospitate. Gli operatori ICT, prediligono localizzare gli impianti di elaborazione dati in prossimità delle grandi aree urbane per sfruttare le economie di agglomerazione e minimizzare i costi di interconnessione con gli altri centri di elaborazione dati alternativi[5].

12. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, si ritiene di potere definire il mercato geografico rilevante dei servizi ICT di *data center* e di *cloud computing* offerti in un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono localizzati i centri di elaborazione dati. La definizione del mercato geografico così individuata appare sufficientemente prudenziale nell'ottica della valutazione degli effetti dell'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

13. La società oggetto di acquisizione, Clouditalia, è attiva nella prestazione dei servizi di *data center* e di *cloud computing* mediante tre centri di elaborazione dati ubicati nelle aree metropolitane di Roma, Milano e Arezzo. In ragione della sovrapposizione geografica delle attività svolte da Irideos è possibile individuare nel caso di specie due mercati geografici rilevanti nelle aree ricomprese rispettivamente nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano e 50 chilometri dal centro di Roma.

14. La stima delle quote di mercato possedute dalle parti e dai principali concorrenti nei mercati geografici definiti è stata effettuata dalla parte notificante in base ai dati relativi alle superfici dei *data center* presenti nell'area di Milano e Roma. La quota di mercato detenuta da Irideos nel mercato dei servizi di *hosting* all'interno di *data center* situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano è pari al *[10-15%]* mentre Clouditalia detiene una quota di mercato pari allo *[inferiore all'1*%]. Pertanto, la quota di mercato congiunta ad esito dell'operazione sarebbe pari a *[10-15*%],

[2] *[Cfr. ex multis: M.5301 – Cap Gemini/BAS, decisione della Commissione del 13 ottobre 2008; M.6127 – Atos Origin/Siemens IT Solutions & Services, decisione della Commissione del 25 marzo 2011; M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012.]*

[3] *[Cfr. M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext, decisione della Commissione del 1° febbraio 2012, risposte al gruppo di domande Q2 del questionario inviato ai clienti. In M.7678 – Equinix/Telecity, la Commissione ha richiamato i risultati dell'indagine di mercato condotta nel 2012, considerando rilevante il mercato geografico di servizi di data center (in particolare, dei servizi di colocazione) offerti all'interno di un raggio di 50 chilometri dal centro dell'area urbana in cui sono ubicati i centri di elaborazione dati (cfr. decisione della Commissione del 13 novembre 2015, caso M.7678 – Equinix/Telecity).]*

[4] *[Per alcune tipologie di utenti, quali le piattaforme di scambio di titoli finanziari, il tempo di latenza costituisce un requisito essenziale di competitività.]*

[5] *[Al fine della predisposizione di un'offerta competitiva di servizi ICT, un operatore ICT deve garantire l'interconnessione dei propri apparati con quelli dei concorrenti dove sono ospitati i dati di altri soggetti con i quali i clienti dovrebbero poter scambiare dati.]*

mentre si stima che le quote di mercato detenute dai principali concorrenti siano: Aruba[6] *[20-25%]*, Supernap[7] *[20-25%]*, Telecom Italia *[10-15%]*, Fastweb *[10-15%]*, BT Italia *[10-15%]*.

15. Per quanto concerne il mercato dei servizi di *hosting* all'interno di *data center* situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Roma, Irideos detiene una quota del *[1-5%]* mentre Clouditalia detiene una quota di mercato pari al *[5-10%]*. Pertanto, la quota di mercato congiunta ad esito dell'operazione sarebbe pari a *[5-10%]*, mentre si stima che le quote di mercato detenute dai principali concorrenti siano: Eur Tel *[50-55%]*, Telecom Italia *[25-30%]*, Unidata *[5-10%]*.

16. Ad esito dell'operazione, dunque, Irideos verrà a detenere una quota di mercato del *[10-15%]* nel mercato dei servizi di *hosting* all'interno di *data center* situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Milano, e del *[5-10%]* nel mercato dei servizi di *hosting* all'interno di *data center* situati nel raggio di 50 chilometri dal centro di Roma, non andando, pertanto, ad acquisire una particolare posizione di forza economica idonea ad alterare l'assetto concorrenziale dei due mercati, anche alla luce della presenza nell'ambito degli stessi di numerosi operatori qualificati.

I mercati dei servizi di telecomunicazioni

17. L'Operazione comporta degli effetti anche nel settore delle telecomunicazioni. Si ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti, entrambi aventi una dimensione geografica nazionale:

a. mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa;

b. mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa[8]

18. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa è caratterizzato dalla storica presenza di un operatore *incumbent* (Telecom Italia S.p.A.) che detiene una posizione dominante. In tale ampio mercato, secondo quanto dichiarato dalla parte notificante, la quota di maggiore rilievo attribuibile a Irideos e Clouditalia riguarda i servizi di fornitura all'ingrosso di connettività su reti in fibra ottica a lunga distanza e in segmenti metropolitani, pari rispettivamente al *[1-5%]* e al *[1-5%]*. L'Operazione, pertanto, non sembra suscettibile di produrre effetti di rilievo sul mercato in esame, considerato che la quota di mercato consolidata di Irideos e Clouditalia in relazione ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete telefonica fissa si attesterebbe al *[5-10%]*. Infine, nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio, sia Irideos che Clouditalia si rivolgono essenzialmente alla clientela del segmento *business* localizzata nei pressi della rete autostradale lungo cui è posata la propria rete in fibra ottica con quote di mercato modeste in un contesto di mercato caratterizzato dalla presenza, oltre che dell'operatore *incumbent* (Telecom Italia), di una serie di rilevanti operatori nazionali (Wind Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali) e internazionali (BT, Interoute, Colt) cui si aggiungono piccoli operatori regionali e locali.

19. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'Operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive dei mercati dei servizi *data center* e di *cloud computing* e dei mercati dei servizi di telecomunicazioni. In considerazione della struttura dei mercati sopra considerati e della posizione detenuta dalle parti negli stessi, si ritiene che la realizzazione dell'Operazione in esame non sia idonea a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati rilevanti tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

20. Con atto pervenuto in data 7 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità, ritenendo condivisibili la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione degli effetti concorrenziali compiute dall'Autorità. In particolare l'AGCom condivide che, attesi i livelli delle quote di mercato attribuibili al soggetto derivante dall'integrazione nel mercato dell'accesso centrale all'ingrosso da postazione fissa (*bitstream*), l'operazione in esame non è suscettibile di generare criticità concorrenziali, con effetti sul livello delle tariffe praticate alla clientela finale e sulla diversificazione dell'offerta.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

[6] *[Trattandosi di struttura di recente realizzazione, nella stima della quota di mercato si è tenuto conto prudenzialmente dell'attuale percentuale di occupazione che risulta pari al 60% della superficie totale.]*

[7] *[Trattandosi di struttura di recente realizzazione, nella stima della quota di mercato si è tenuto conto prudenzialmente dell'attuale percentuale di occupazione che risulta pari al 40% della superficie totale.]*

[8] *[Tali mercati sono stati identificati in più occasioni dall'Autorità. Tra i casi più recenti, si vedano:*
i. provvedimento n. 26399 del 1° febbraio 2017, pubblicato sul bollettino n. 5/2017 (I799 – Tim-Fastweb-Realizzazione Rete In Fibra);
ii. provvedimento n. 26656 del 28 giugno 2017, pubblicato sul bollettino n. 26/2017 (A514 – Condotte Fibra Telecom Italia).]

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo